

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI MODIFICHE AL DOCUMENTO RT-05 REV.02

La revisione 02 del Regolamento Tecnico RT-05 è stata elaborata e aggiornata da un apposito Gruppo di lavoro, coordinato da ACCREDIA Dipartimento Organismi di Certificazione e Ispezione (ACCREDIA-DC), composto dai rappresentanti degli OdC accreditati e dai rappresentanti di numerosi altri Soggetti competenti e coinvolti nella materia.

Le principali modifiche introdotte hanno riguardato:

1. l'allineamento dei contenuti del Regolamento con i requisiti previsti dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015 e dal documento IAF MD5:2015;
2. l'inserimento di opportuni chiarimenti relativamente al processo di progettazione;
3. l'inserimento di nuove definizioni e la revisione di alcune definizioni già presenti nelle revisioni precedenti:
 - a) Processo Realizzativo di un'opera: s'intende l'insieme di attività associate a tipologie di opera volte all'analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi a partire da specifiche richieste del mercato (es. progetto, contratto, bando, invito), in tutte le sue caratteristiche e fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (contesti, tempi, costi, risorse, scopi);
 - b) Attività: s'intende l'applicazione di specifiche abilità, strumenti e tecniche al fine di conseguire i relativi obiettivi;
 - c) Macrotipologia: si intende un raggruppamento di processi realizzativi interessati da attività complesse, affini e/o coerenti associate a più tipologie di opere che vengono identificate con una ampia terminologia, tipo "opere di ingegneria civile, infrastrutturale per la mobilità, di impiantistica tecnologica...";
4. l'inserimento ex novo dell'Allegato 1 relativo alla formulazione e mantenimento degli scopi di certificazione;
5. l'inserimento ex novo dell'Allegato 2 relativo alle evidenze di audit da raccogliere sia documentalmente che in cantiere;
6. la revisione dei criteri per la definizione degli addetti equivalenti che, deve prevedere nella fase di riesame della domanda, un opportuno calcolo del rapporto tra il fatturato medio dell'impresa dell'ultimo triennio, riferito allo scopo di certificazione, ed il reddito pro-capite di riferimento del settore determinato convenzionalmente nella misura di 120.000 € per le opere di costruzioni generali e di 170.000 € per le opere di impiantistiche;
7. la revisione dei criteri per la definizione dei cantieri da sottoporre a verifiche ispettive e relative metodologie di valutazione, che prevede un approccio più flessibile nella scelta delle attività da valutare nell'arco del triennio per il mantenimento dello scopo di certificazione;

8. l'inserimento di un paragrafo ex-novo circa i criteri per il campionamento dei cantieri. A tal proposito il CAB dovrà richiedere l'elenco delle commesse (comprensivo di tutte le informazioni necessarie per una corretta ed esaustiva analisi, quali durata, importo e tipologia dei lavori), ricadenti nel campo di applicazione, gestite e/o in gestione nell'ultimo triennio;
9. la precisazione al § relativo alle sorveglianze, data la particolarità del settore e per tener conto di eventuali periodi d'inattività delle imprese coinvolte, che le tolleranze sugli intervalli di sorveglianza possono essere ampliate fino a + tre mesi, limitatamente alle sole attività di cantiere, rispetto all'anno solare previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. Non si potrà comunque andare oltre i 23 mesi previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1.
10. la precisazione al § relativo al rinnovo, qualora avvenga a seguito della scadenza della certificazione, che il CAB potrà ripristinare la medesima entro un anno, accertandosi di comunicare nella banca dati di ACCREDIA la data effettiva corrispondente o successiva alla presa decisione di rinnovo (cioè la data di riattivazione del certificato), mentre la data di scadenza resterà quella basata sul ciclo di certificazione precedente.